



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 20

**Publicato sul sito www.agcm.it
20 maggio 2024**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A573 - SHOPPER BIO-COMPOSTABILI	
<i>Provvedimento n. 31185</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	6
C12621 - N.U.O.-SPACE 4 INVESTMENTS-QUADRA/OSIT IMPRESA	
<i>Provvedimento n. 31186</i>	6
C12624 - ACCENTURE HOLDINGS/INTELLERA CONSULTING	
<i>Provvedimento n. 31187</i>	11
C12626 - ECOSUNTEK-SERGIO MARINANGELI/+ENERGIA	
<i>Provvedimento n. 31188</i>	16
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	21
AS1966 - REGIONE SICILIANA-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO REGIONALE	21
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	25
IP362 - IL RINNOVATO.IT-VENDITE ON LINE	
<i>Provvedimento n. 31189</i>	25
PS12685 - SUBITO.IT-RECENSIONI	
<i>Provvedimento n. 31190</i>	30

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A573 - SHOPPER BIO-COMPOSTABILI

Provvedimento n. 31185

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (attuali articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 31143 del 26 marzo 2024, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti delle società Novamont S.p.A. e ENI S.p.A., per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

DELIBERA

di sostituire il dottor Luigi Di Gaetano con la dottoressa Nicoletta De Mucci come responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12621 - N.U.O.-SPACE 4 INVESTMENTS-QUADRA/OSIT IMPRESA

Provvedimento n. 31186

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società N.U.O. S.p.A., pervenuta in data 3 aprile 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. N.U.O. S.p.A. (di seguito, "NUO") è una società attiva nell'assunzione e gestione di partecipazioni e di interessenze in altre società di diritto italiano e di diritto straniero, nonché nella prestazione di servizi di consulenza a favore delle società cui partecipa e a favore di soggetti terzi. NUO è controllata congiuntamente da NUO Capital S.A. e da Exor N.V., ciascuna con quote del 49,75% del capitale sociale, mentre la parte restante dello 0,5% del capitale sociale è detenuta da una persona fisica.

NUO esercita anche il controllo congiunto, tra le altre, sulla società Montura S.r.l., attiva nella produzione e commercializzazione di abbigliamento sportivo, e il controllo esclusivo, tramite la NUO Capital S.p.A., su Slowear S.p.A., attiva nella produzione e commercializzazione di abbigliamento di lusso.

Il fatturato realizzato complessivamente, nel 2022¹, da NUO e dalle società che la controllano è stato di circa [40-50]* miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro e circa [4-5] miliardi di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

2. Osit Impresa S.p.A. (di seguito, "Osit") è una società attiva nella produzione e commercializzazione di abbigliamento femminile per adolescenti con il marchio "Subdued". In particolare, Osit svolge la propria attività di vendita al dettaglio avvalendosi sia di una rete composta da novanta punti vendita, dei quali cinquanta ubicati sul territorio nazionale, sia tramite il canale

¹ Secondo quanto dichiarato dalla società, non sono ancora disponibili i dati di fatturato relativi all'anno 2023.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

online. Le vendite all'ingrosso della società rappresentano invece meno del 5% del suo fatturato globale.

Osit è soggetta al controllo congiunto delle società Space 4 Investments S.r.l. (di seguito, "S4I") e Quadra S.r.l. (di seguito, "Quadra"), che detengono quote paritetiche del 45,26% del capitale sociale, mentre la quota restante del 9,48% è costituita da azioni proprie.

Nel 2023 il fatturato di Osit è stato di circa [100-567] milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [100-567] milioni di euro realizzati nell'Unione europea e circa [35-100] milioni di euro realizzati in Italia.

3. Space 4 Investments S.r.l. è una *holding* di partecipazioni interamente controllata da una persona fisica. Oltre al controllo congiunto sulla Osit, S4I detiene il 50% del capitale sociale della Zerodieci S.r.l., società proprietaria di alcuni degli *asset* immobiliari locati a Osit e partecipazioni di minoranza in società attive nel settore immobiliare.

Nel 2023 il fatturato di S4I è stato di circa [*inferiore a 1*] milioni realizzati in Italia.

4. Quadra S.r.l. è una *holding* di partecipazioni interamente controllata da una persona fisica, la quale detiene anche il 50% del capitale sociale di Zerodieci S.r.l.

Nel 2023 il fatturato di Quadra è stato di circa [*inferiore a 1*] milioni realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di NUO del 30% del capitale sociale di Osit, mentre il restante 70% sarà detenuto, con quote paritetiche, da S4I e da Quadra (di seguito, anche "soci venditori"). A esito dell'operazione, Osit sarà controllata congiuntamente da NUO, da una parte, e dai soci venditori dall'altra.

6. In particolare, NUO eserciterà il controllo congiunto su Osit in virtù di un diritto di veto su una serie di "materie strategiche", essendo previsto nel Contratto di compravendita stipulato dalle Parti e nel nuovo Statuto dell'acquisita che:

- [*omissis*].

7. I soci venditori esprimeranno un unico centro di controllo e quindi il controllo congiunto su Osit, in quanto:

- [*omissis*].

8. È previsto un patto di non concorrenza e non sollecitazione della durata di cinque anni dal *closing* dell'operazione, in base al quale è fatto divieto a S4I e Quadra, nonché alle due persone fisiche che le controllano:

- di svolgere attività in concorrenza con Osit, ossia l'ideazione, produzione e commercializzazioni all'ingrosso e al dettaglio, anche tramite commercio elettronico, di prodotti, abbigliamento e accessori femminili per adolescenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni, con un posizionamento di prezzo accessibile, in Europa, Svizzera, Regno Unito, USA e Cina;

- acquisire o detenere partecipazioni o interessenze in società, imprese o enti che svolgono attività economica in concorrenza nei territori sopra citati, fatta salva la detenzione di strumenti finanziari quotati nel mercato regolamentato, a scopo di investimento, che rappresentino meno del 2,5% dei titoli emessi dall'emittente;

- assumere, indurre ad assumere o contattare ai fini di assunzione qualsiasi dipendente o impiegato di Osit ai fini dello svolgimento nei territori sopra menzionati di attività in concorrenza, escluse le richieste generali provenienti da *head-hunter* ovvero proposte di collaborazione non sollecitate;
- sollecitare o sviare clienti di Osit.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.

10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

11. Il patto di non concorrenza e di non sollecitazione descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, contenendo restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e a essa necessarie per la durata dell'impresa comune².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a. I mercati rilevanti

12. Osit è attiva nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento non di lusso destinati a un pubblico femminile di età compresa tra i dieci e i diciotto anni, vendendo al dettaglio (tramite una rete di cinquanta punti vendita ubicati sul territorio nazionale e *online*) mentre le vendite all'ingrosso rappresentano meno del 5% del fatturato.

13. Sotto il profilo merceologico, pertanto, il mercato del prodotto è costituito dalla vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento non di lusso, mercato che, secondo la prassi decisionale dell'Autorità, si distingue dal mercato dei beni di lusso³ e dal mercato dei capi di abbigliamento sportivo⁴.

² Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), paragrafi 36-41.

³ Si vedano, *ex multis*, provvedimenti: n. 31026 del 16 gennaio 2024, C12595 - *OVS/Ramo d'azienda di JBRAND International*, in Bollettino n. 2/2024; n. 30363 del 2 novembre 2022, C11677 - *Stradivarius Italia/Ramo di azienda di Gallerie Commerciali Italia*, in Bollettino n.29/2012; n. 28487 del 5 dicembre 2020, C12338 - *OVS/17 rami d'azienda di Margherita Distribuzione*, in Bollettino n. 48/2011; n. 23874 del 6 settembre 2012, C11756 - *Upim/Ramo d'azienda di Unicoop Firenze*, in Bollettino n. 36/2012; n. 23757 del 18 luglio 2012, C11678 - *Berska Italia/Ramo d'azienda di Gallerie Commerciali Italia*, in Bollettino n. 29/2012; n. 23759 del 18 luglio 2012, C11680 - *Zara Italia/Ramo d'azienda di Gallerie Commerciali Italia*, in Bollettino n. 29/2012. Per il mercato dei beni di lusso si vedano, *ex multis*, provvedimenti: n. 31140 del 4 marzo 2024, C12614 - *Gruppo Florence/Star New Generation*, in Bollettino n. 14/2024; n. 31040 del 23 gennaio 2024, C12572 - *San Quiricio/Goretti-Deadema-Tecknomabel-Estrolab*, in Bollettino n. 6/2024; n. 30363 del 2 novembre 2022, C12497 - *Golden Goose/Ramo d'azienda Italian fashion Team*, in Bollettino n. 42/2022; n. 27973 del 29 ottobre 2019, C12263 - *LVMH Moet Hennessy -Louis Vuitton-Stella McCartney/Anin Star Holding*, in Bollettino n. 46/2019.

⁴ Si vedano, *ex multis*, provvedimenti: n. 30008 del 15 febbraio 2022, C 12426 - *Herno-NUO/Newco*, in Bollettino n. 8/2022; n. 17773 del 20 dicembre 2007, C8998 - *Nike/Umbro*, in Bollettino n. 48/2007; n. 16617 del 21 marzo 2007,

Sebbene sia possibile individuare ulteriori distinti segmenti di mercato in funzione della diversa natura dell'articolo prodotto (abbigliamento, calzature, accessori, ecc.) o del *target* di destinazione (per età o per genere), ai fini della presente operazione non è necessario addivenire ad una più precisa definizione del mercato del prodotto, in quanto qualunque sia la definizione adottata la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione non muterebbe.

14. Dal punto di vista geografico, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questa attribuiti alla prossimità dei punti vendita, il mercato della distribuzione commerciale al dettaglio di prodotti di abbigliamento ha dimensione locale. Secondo la prassi consolidata dell'Autorità, la dimensione dei mercati al dettaglio può essere individuata facendo ricorso alla costruzione di isocrone definite sulla base della distanza percorribile in un determinato periodo di tempo partendo dai punti vendita oggetto di acquisizione. Nel caso di specie, secondo le informazioni fornite dalla Parte, l'estensione geografica può essere definita in base a isocrone di 20 o 30 minuti. In ogni caso, l'esatta definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto l'operazione non è suscettibile di sollevare criticità di natura concorrenziale.

b. Effetti dell'operazione

15. Secondo quanto comunicato, i cinquanta punti vendita di cui si compone la rete nazionale di vendita al dettaglio gestita da Osit sono ubicati in trentadue località italiane⁵, in nessuna delle quali le quote superano il [1-5%] anche considerando le isocrone sopra indicate.

Nel mercato sono presenti numerosi operatori concorrenti di Osit, fra cui Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, ecc., che producono e commercializzano capi di abbigliamento non di lusso destinati anche a un pubblico femminile di età corrispondente al *target* dell'acquirente, in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale.

16. Ai fini della valutazione degli effetti dell'operazione si deve, inoltre, considerare che le due società controllate da NUO sono attive nei mercati dei beni di lusso e degli articoli sportivi. In particolare, in base alle informazioni comunicate, Montura S.r.l. è attiva nel mercato dell'abbigliamento sportivo per uomo e donna e Slowear S.p.A. è invece attiva nel mercato dei capi di abbigliamento di lusso per uomo e donna collocati nella fascia di prezzo elevato (in media 265 euro).

Visto che l'acquisita opera, con il marchio *Subdued*, in una fascia di prodotti a basso prezzo (meno di 29 euro in media) - destinati tipicamente ad adolescenti - e non è attiva nella vendita di abbigliamento sportivo e di lusso, l'operazione non comporterà alcuna sovrapposizione tra le attività delle Parti.

17. In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che l'operazione non risulti idonea a determinare significativi effetti di restrizione della concorrenza sul mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

C8356 - *Fila Korea/Fila Luxemburg*, in Bollettino n. 12/2007; n. 13738 del 4 novembre 2004, C6743 - *Cisalfa/Ramo d'azienda Longoni Sport*, in Bollettino n. 45/2004.

⁵ Si tratta dei comuni di: Arezzo, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, S. Felice Circeo, Como, Cortina, Firenze, Forte dei Marmi, Genova, Lecco, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Porto Rotondo, Riccione, Roma, Siena, Torino, Varese, Venezia e Verona.

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione descritto in precedenza è accessorio alla presente operazione;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12624 - ACCENTURE HOLDINGS/INTELLERA CONSULTING*Provvedimento n. 31187*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Accenture Holdings B. V., pervenuta in data 9 aprile 2024;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Accenture Holding B.V. (di seguito, "Accenture") è una società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto dei Paesi Bassi. Accenture è controllata in ultima istanza da Accenture PLC, la *parent company* del gruppo Accenture che non ha un'azionista di controllo e i cui principali azionisti sono: Vanguard Group Inc. (8,9%) e BlackRock Inc. (7,2%). Il Gruppo Accenture è un'organizzazione globale che fornisce servizi di consulenza gestionale e tecnologica e servizi di *outsourcing*. I clienti del Gruppo Accenture operano in settori industriali, quali bancario, chimico, assicurativo, dei beni di consumo, sanitario, dell'approvvigionamento energetico, dell'estrazione di materie prime, dei mercati di capitali, dei *media* e del settore pubblico. Il Gruppo Accenture opera attraverso cinque *business unit*: *Strategy & Consulting*¹, *Song*², *Technology*³, *Operations*⁴ e *Industry X*⁵. Nel corso del 2023, il Gruppo Accenture ha realizzato ricavi per [50-60]* miliardi di euro, a livello mondiale, di cui [10-20] miliardi in Europa e [3-4] miliardi in Italia.

2. Intellera Consulting S.p.A. (di seguito, "Intellera" o "Target" e, insieme ad Accenture, le "Parti") è una società di consulenza gestionale indipendente costituita nel 2020 con il nome di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. a seguito del processo di scorporazione delle attività dedicate alla Pubblica Amministrazione e alla Sanità di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Nel 2021 Gyrus Capital ha poi acquisito la società risultante dal processo di scorporazione tramite

¹ Questa *business unit* fornisce servizi di strategia aziendale, strategia tecnologica e strategia operativa, nonché consulenza tecnologica, aziendale e gestionale.

² Questa *business unit* supporta i clienti nella progettazione, costruzione, comunicazione e gestione di esperienze.

³ Questa *business unit* si concentra sui servizi applicativi, che comprendono l'integrazione dei sistemi e l'*outsourcing* delle applicazioni, i servizi di piattaforma intelligente, i servizi *cloud* e di infrastruttura, i servizi di ingegneria del *software*, i servizi di sicurezza e i servizi di ricerca e sviluppo.

⁴ Questa *business unit* fornisce servizi di processo aziendale per funzioni specifiche, tra cui finanza e contabilità, *sourcing* e acquisti, *supply chain*, *marketing* e vendite, nonché servizi specifici per il settore, come la fiducia e la sicurezza delle piattaforme, i servizi bancari, assicurativi e sanitari.

⁵ Questa *business unit* utilizza i dati e le tecnologie di trasformazione come l'IA, la realtà artificiale/virtuale, la robotica avanzata, i gemelli digitali e il metaverso.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

un *management buyout* e la Target è stata poi rinominata “Intellera Consulting S.p.A”. Quest’ultima opera attraverso le seguenti linee di attività: (i) *Transformation*⁶, (ii) *Policy Innovation & Managing Funds*⁷ e (iii) *Technology*⁸. Intellera rivolge l’offerta dei propri servizi all’amministrazione centrale, a quella locale, agli operatori della sanità e del settore privato. Nel corso del 2023, Intellera ha realizzato ricavi per [100-567] milioni di euro, a livello mondiale, di cui [100-567] milioni in Europa e [100-567] milioni in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione indiretta, da parte di Accenture, dell’intero capitale sociale di Intellera e delle sue controllate. La realizzazione dell’operazione prevede, quindi, l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Leading EquityCo S.à.r.l., detentore dell’intero capitale sociale di Leading HoldCo S.à.r.l., che a sua volta detiene l’intero capitale sociale di Intellera e delle sue controllate (Intellera, EquityCo e HoldCo sono indicate come “Gruppo Target”). A seguito del completamento dell’operazione, Accenture acquisirà l’intero capitale sociale di EquityCo, e indirettamente di Intellera, comprese le sue controllate.

4. L’operazione è regolata attraverso un *Sale Purchase Agreement* stipulato in data 29 marzo 2024 tra Accenture, da un lato, e i soggetti denominati “Venditori”⁹, dall’altro.

Le Parti hanno sottoscritto dei *Restrictive Covenant Agreement*, prevedendo che [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione comunicata, avendo a oggetto l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 1, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore ai 567 milioni di euro ed il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

6. Si osserva inoltre che i *Restrictive Covenant Agreement* siglati dalle Parti e descritti *supra*, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente a un periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione¹⁰.

⁶ Supporta i clienti nei loro processi di riprogettazione e innovazione in materia di trasformazione strategica/organizzativa.

⁷ Si occupa di supportare la Pubblica Amministrazione centrale, locale e internazionale nella definizione e gestione di politiche pubbliche in grado di accelerare e migliorare i processi di sviluppo del Paese, attraverso la consulenza nell’ambito della gestione dei Fondi Strutturali e degli Investimenti Europei.

⁸ Supporta le imprese e le organizzazioni nel loro percorso di trasformazione digitale.

⁹ A oggi, la maggioranza del capitale sociale di Leading EquityCo S.à.r.l. è detenuta da Leading Topco S.à.r.l. (75%) a sua volta controllata direttamente da Gyrus Capital SA. Le azioni rimanenti sono detenute da singoli azionisti, Finten S.p.A. e Pluto 61 S.r.l. Gli “Azionisti Rimanenti”, insieme a Gyrus, compongono quindi i “Venditori”.

¹⁰ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), par. 20.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

7. In considerazione dell'attività svolta dalle Parti, l'operazione riguarda il mercato della fornitura di servizi di *information technologies* (di seguito, "IT"). Accenture e Intellera sono entrambe attive nel mercato generale dei Servizi IT, e in particolare nei segmenti *Technology Consulting e Business Consulting*. Intellera, nell'ambito della propria linea di *business* denominata *Policy Innovation & Managing Funds*, svolge anche servizi di consulenza gestionale per la Pubblica Amministrazione. Per i servizi attinenti specificamente alla suddetta linea di *business* di Intellera, la domanda è espressa esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione che acquista i servizi tramite gare pubbliche; la fornitura di tali servizi vede la presenza di qualificati concorrenti come Deloitte, Ernst&Young, KPMG. Intellera ha realizzato in questo mercato circa il [30-35]% del suo fatturato nel 2023, mentre Accenture non vi opera.

8. Il mercato dei servizi IT comprende i servizi di gestione delle infrastrutture IT, la manutenzione, il miglioramento e la gestione delle applicazioni *software*, servizi di continuità aziendale, servizi di consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, l'outsourcing delle applicazioni, i servizi delle piattaforme intelligenti e i servizi di ricerca e sviluppo per diversi clienti e industrie.

Preliminarmente, si osserva che, nella prassi decisionale della Commissione europea¹¹ e dell'Autorità¹², tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi. La Commissione ha lasciato aperta la definizione di tali ambiti competitivi come mercati distinti.

9. Nel caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta dalle società interessate dall'operazione, il mercato dei servizi IT può essere suddiviso¹³, in base alla funzionalità del servizio, in: (i) quattro diversi segmenti nel Livello 1; in (ii) sette diversi segmenti nel Livello 2, adoperando le classificazioni della società Gartner.

Il livello 1 prevede: (1) consulenza, (2) implementazione di applicazioni e servizi gestiti, (3) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, (4) servizi per i processi aziendali.

Il livello di classificazione Gartner 2 indica i seguenti possibili segmenti: (1) consulenza gestionale; (2) consulenza tecnologica; (3) implementazione di applicazioni; (4) *Application Managed Services*; (5) *Infrastructure Implementation*; (6) *Infrastructure Managed Services* e (7) *Business Process Services*. Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale in: (i) bancario e dei titoli di credito; (ii) comunicativo; (iii) dei *media*; (iv) istruzione; (v) servizi sanitari;

¹¹ Cfr., tra gli altri, decisioni della Commissione europea del 27 giugno 2019 M.9205 - *IBM/Red Hat*, e del 15 dicembre 2014 M.7458 - *IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*.

¹² Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 28342 dell'8 settembre 2020, C12317 - *Fondo Italiano d'Investimento SGR-Elettra One/Maticmind*, in Bollettino n. 20/2020 e provvedimento n. 24851 del 27 marzo 2014, o C11943 - *ICCREA Holding/I.S.I.D.E.*, in Bollettino n. 15/2014.

¹³ La suddivisione del mercato dei servizi IT in segmenti fa riferimento alla classificazione predisposta, da ultimo nel 2022, dalla società indipendente di consulenza e ricerca di mercato Gartner, specializzata nel settore IT. A tale classificazione ha fatto riferimento anche la Commissione in alcuni suoi precedenti.

(vi) governativo (vii) assicurativo; (viii) industria manifatturiera e risorse naturali; (ix) vendita al dettaglio; (x) trasporti; (xi) servizio pubblico e (xii) commercio all'ingrosso¹⁴.

Le attività svolte da Intellera potrebbero rientrare in due segmenti identificati nel livello 2 della classificazione Gartner, ossia Consulenza Gestionale, che comprende le tipiche attività di consulenza gestionale, e Consulenza Tecnologica, che comprende i servizi di consulenza informatica.

In ogni caso, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, poiché, con riferimento al settore industriale individuato, l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza, né nel mercato generale dei servizi IT, né in ciascuno dei segmenti individuati sulla base della funzionalità del servizio.

10. Con riferimento alla definizione geografica del mercato dei servizi IT, nei suoi precedenti l'Autorità ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta. Ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale, non emergono criticità concorrenziali.

Gli effetti dell'operazione

11. L'operazione in esame non è passibile di generare effetti orizzontali nel mercato dei servizi IT. Nel mercato generale dei Servizi IT, nel 2022 Accenture detiene una quota di mercato del [5-10]% in un mercato caratterizzato da forti concorrenti, aste competitive e basse barriere all'ingresso. Nello stesso anno, la quota di Intellera è stata [inferiore all'1%].

Anche con riferimento a potenziali mercati più ristretti, come quello della consulenza informatica e della consulenza gestionale, l'operazione non sembra destare criticità sotto il profilo concorrenziale. Il Gruppo Accenture risulta detenere, nel 2022, una quota di mercato pari a [5-10]% nel segmento della consulenza informatica e una quota di mercato pari a [5-10]% nel segmento della consulenza gestionale mentre Intellera vanterebbe, nel 2022, una quota di mercato [inferiore all'1%] nel segmento della consulenza informatica e una quota di mercato pari a [1-5]% nel segmento della consulenza gestionale. In entrambi i segmenti, sussiste la presenza di importanti concorrenti, anche con quote di mercato superiori ad Accenture (KPMG nel segmento *business consulting* e Reply nel segmento *technology consulting*).

12. In ragione della marginalità delle sovrapposizioni orizzontali che derivano dall'operazione, alla luce dei dati di cui sopra, si ritiene di escludere effetti di natura orizzontale.

13. Può infine escludersi che l'operazione produca effetti di natura verticale, tenuto conto dell'assenza di relazioni verticali tra le attività del Gruppo Accenture e Intellera, dell'insussistenza di rapporti di fornitura di prodotti o servizi tra le parti coinvolte e dell'inutilizzo delle rispettive strutture.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

¹⁴ Cfr. provvedimento n. 30790, del 26 settembre 2023, C12564 - *Fibonacci Bidco/OCS*, in Bollettino n. 39/2023; decisioni della Commissione europea del 23 ottobre 2019, M.9460 - *Capgemini/Altran*, paragrafo 10 e del 29 giugno 2001, M.6921 - *IBM Italia/UBIS*, paragrafo 21 e segg..

RITENUTO, altresì, che i patti *[omissis]* sottoscritti tra le Parti possono essere considerati accessori all'operazione di concentrazione in esame nei limiti temporali sopra riportati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette pattuizioni ove si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12626 - ECOSUNTEK-SERGIO MARINANGELI/+ENERGIA

Provvedimento n. 31188

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Ecosuntek S.p.A. e del signor Sergio Marinangeli, pervenuta il 12 aprile 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ecosuntek S.p.A. (di seguito, "Ecosuntek") è la società *holding* operativa del Gruppo Ecosuntek, attivo (i) nella produzione e nell'approvvigionamento all'ingrosso (ivi incluso il *trading*) di energia elettrica da fonti rinnovabili, (ii) nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici connessi in bassa e in media tensione, (iii) nella vendita di gas naturale all'ingrosso e a clienti finali di piccole e medio/grandi dimensioni, nonché (iv) nella produzione e commercializzazione di certificati d'origine e nella bioedilizia. Ecosuntek esercita il controllo esclusivo diretto su Eco Trade S.r.l. (di seguito, "Eco Trade"), a sua volta acquirente diretta di +Energia S.p.A. Eco Trade è altresì attiva nella vendita al dettaglio e all'ingrosso sia dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici detenuti da società del Gruppo Ecosuntek, sia dell'energia elettrica che da terzi acquista sul mercato. Eco Trade svolge, inoltre, attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di gas naturale e commercializzazione di certificati d'origine.

Nel 2022 il Gruppo Ecosuntek ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa 896,5 milioni di euro, di cui circa [800-900]* milioni di euro in Italia.

2. Sergio Marinangeli è una persona fisica titolare di una partecipazione non di controllo (pari al 46,775%) in +Energia S.p.A.

Il fatturato interamente realizzato in Italia nel 2022 dall'unica società di cui Sergio Marinangeli deteneva il controllo è stato pari a [19.000-20.000] euro.

3. +Energia S.p.A. (di seguito, "+Energia" o "Target") è una società attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici connessi in bassa e in media tensione. +Energia detiene certificati d'origine e si limita ad acquistare tali certificati - successivamente oggetto di annullamento - a meri fini di autocertificazione - *vis-à-vis* i propri clienti -- della

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

provenienza da fonte rinnovabile dell'energia che vende. +Energia non detiene partecipazioni in alcuna società.

Nel 2022 +Energia ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 204,3 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata è consistita nell'acquisizione, da parte di Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, e del signor Sergio Marinangeli, del controllo congiunto di +Energia.

5. In particolare, precedentemente all'operazione in esame, *[omissis]*: nessuno di tali soggetti deteneva il controllo ai fini *antitrust* su +Energia.

In data 31 ottobre 2023 sono stati stipulati tre accordi attraverso cui: *[omissis]*. In virtù di quanto sopra, a seguito del completamento dell'operazione il capitale sociale di +Energia risulta detenuto da Eco Trade (46,775%), Sergio Marinangeli (46,775%) e Mariano Musci (6,45%).

6. In data 31 ottobre 2023, Eco Trade, Sergio Marinangeli e Mariano Musci hanno altresì sottoscritto un patto parasociale e approvato un nuovo statuto della Target, in virtù dei quali Eco Trade e Sergio Marinangeli hanno acquisito il controllo congiunto su +Energia. *[Omissis]*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione in esame costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.

8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nel 2022 è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate nel 2022 è stato superiore a 32 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

9. In ragione delle attività svolte dall'impresa oggetto di acquisizione e sulla base della consolidata prassi nazionale, i mercati rilevanti per la valutazione della presente operazione sono: a) il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione; b) il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione; c) il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in medio/alta tensione; d) il mercato della produzione e commercializzazione di certificati di origine; e) il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica.

10. Le Parti sono entrambe marginalmente attive nei mercati *sub* lettere a), b), c) e d). Inoltre, solo il Gruppo Ecosuntek è attivo, marginalmente, nel mercato *sub* lettera e). Pertanto, per quanto riguarda le relazioni verticali tra le attività delle Parti, esse riguardano il mercato, a monte, della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica (*sub* lettera e)), in cui opera il Gruppo Ecosuntek, e i mercati, a valle, della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti,

domestici e non, connessi in bassa tensione e della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media/alta tensione (*sub* lettere *a*), *b*) e *c*)), in cui è attiva +Energia.

Mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione

11. Nella propria consolidata prassi¹, l’Autorità ha individuato per i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione, sia domestici che non domestici, ambiti geografici locali e comunque più ristretti di quello nazionale, anche in considerazione dell’importanza del ruolo storicamente svolto a livello locale dalle società di vendita in regime di maggior tutela. A seguito del progressivo abbandono degli esercenti la maggior tutela da parte della maggioranza dei clienti, l’ambito di concorrenza tra gli operatori si è ampliato, pur mantenendosi influenzato dal radicamento storico dei *player* più importanti². Le stesse recenti aste per il Servizio a Tutele Graduali sembrano aver confermato l’importanza della dimensione locale della concorrenza tra i venditori al dettaglio di energia elettrica nel *mass market*. Nel caso di specie non si ritiene comunque necessario definire in maniera più accurata l’ambito geografico dei mercati rilevanti della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione, in quanto l’esito della valutazione dell’operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata. Infatti, secondo i dati forniti la quota di mercato congiunta delle Parti a livello nazionale, riferita al 2022 e calcolata sui volumi di vendita, risulta inferiore all’1% con riferimento sia ai clienti domestici che non domestici. Anche volendo considerare una dimensione geografica più ristretta (*i.e.* il livello regionale), dai dati forniti risulta che le Parti detengono, individualmente, quote di mercato inferiori all’1% con riferimento sia ai clienti domestici che non domestici.

Mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici in medio/alta tensione

12. Il mercato della vendita a clienti finali non domestici allacciati in media e alta tensione ha, in base alla prassi recente dell’Autorità, dimensione geografica nazionale, dovuta principalmente alle caratteristiche della domanda che interessa tale mercato³. In tale ambito, la quota di mercato congiunta delle Parti nel 2022 risultava inferiore all’1%.

Mercato della produzione e commercializzazione di certificati di origine

13. L’Autorità ha in più occasioni definito il mercato della produzione e commercializzazione dei certificati d’origine⁴. In particolare, la Garanzia di Origine (di seguito “GO”) è una certificazione che attesta l’origine da fonte rinnovabile dell’energia prodotta dagli impianti qualificati come “impianti a garanzia di origine” (di seguito, “IGO”). La quantità di GO di cui un operatore può essere

¹ Cfr. a titolo esemplificativo: C12585 - *Acinque/AGESP Energia*, provvedimento n. 31004 del 5 dicembre 2023, in Bollettino n. 49/2023; C12508 - *Eni Plenitude/PLT Energia-SEF*, provvedimento n. 30443 del 21 dicembre 2022, in Bollettino n. 2/2023; C12503 - *Axpo Italia-Canarino/Ramo d’azienda di Green Network*, provvedimento n. 30416 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023.

² Cfr., *inter alia*, SP182 - *Poste Italiane/Fornitura di energia elettrica e gas*, provvedimento n. 31138 del 26 marzo 2024, in Bollettino n. 13/2024.

³ Cfr., *inter alia*, C12585 - *Acinque/AGESP Energia*, provvedimento n. 31004 del 5 dicembre 2023, in Bollettino n. 49/2023.

⁴ Cfr. C12437 - *A2A/4new-3new & Partners*, provvedimento n. 30103 del 5 aprile 2022, in Bollettino n. 15/2022 e C12405 - *Enel Produzione/Erg Hydro*, provvedimento n. 29870 del 29 ottobre 2021, in Bollettino n.45/2021.

titolare è commisurata alla quantità di energia da fonte rinnovabile che ha immesso nel mercato⁵. I titoli sono rilasciati mensilmente e scadono dopo un anno dalla produzione di energia elettrica a cui si riferiscono. Essi assolvono alla funzione di provare al consumatore finale che una certa quantità dell'energia acquistata è stata prodotta da fonte rinnovabile. Si tratta, quindi, di uno strumento di tracciabilità dell'energia prodotta da fonte rinnovabile che assolve a una funzione di trasparenza rispetto alle dichiarazioni commerciali del venditore di energia circa la composizione del *mix* energetico venduto al cliente finale e, di conseguenza, evita che uno stesso quantitativo di energia rinnovabile sia incluso in più contratti di vendita.

14. Le GO sono titoli che possono essere trasferiti disgiuntamente dall'energia a fronte della quale sono stati rilasciati. Esse possono, quindi, essere negoziate nella sede predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito, "GSE") o essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite aste organizzate sempre dal GSE e i titoli invenduti sono, alla fine del periodo di riferimento, ritirati dal GSE. Quanto all'ampiezza geografica di tale mercato, la Commissione europea, pur non pronunciandosi in maniera netta, non ha escluso una dimensione euro-unitaria⁶. Anche nel caso di specie la definizione può essere lasciata aperta in ragione del fatto che, pur assumendo una dimensione nazionale, non cambia l'esito della valutazione. Infatti, sulla base dei dati forniti, a livello nazionale, nel 2022, la quota di mercato assolutamente contenuta del Gruppo Ecosuntek ha subito un incremento irrisorio, cui è conseguita una quota di mercato post operazione inferiore all'1%.

15. Considerato che le marginali sovrapposizioni orizzontali nei mercati sopra descritti risultano in una quota di mercato combinata del tutto trascurabile, nonché a fronte della presenza di numerosi e qualificati concorrenti a livello locale (ma non solo) - quali Enel, Hera, A2A ed Edison - l'operazione non risulta idonea a determinare effetti concorrenziali di rilievo in tali mercati.

Il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica

16. In base alla prassi decisionale dell'Autorità⁷, tale mercato comprende sia la produzione che l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione o di approvvigionamento. Esso comprende, in Italia, sia le transazioni a termine sia quelle spot (cc.dd. "mercato del giorno prima" e "mercato infragiornaliero"), concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito, "GME"), sia i contratti bilaterali (c.d. "*over-the-counter*" o "OTC"). Secondo l'orientamento dell'Autorità, la dimensione geografica del mercato in esame, in ragione dei vincoli di rete, è di tipo macro-regionale e coincide nel caso di specie, in ragione dell'operatività dell'acquirente, con le macro-regioni Nord, Sud e Sardegna⁸.

In tale mercato opera soltanto il Gruppo Ecosuntek che, nel 2022, deteneva in ciascuna macro-regione una quota ampiamente inferiore all'1%. Come descritto *supra*, nel 2022 la quota di mercato

⁵ In particolare il GSE rilascia un titolo GO per ogni MWh di energia elettrica da fonte rinnovabile immessa in rete (esclusa quella per autoconsumo) da impianti IGO.

⁶ Cfr. decisione della Commissione europea del 15 giugno 2018, M.8660 - *Fortum / Uniper*, e i citati casi C12405 e C12437.

⁷ Cfr., *ex multis*, i citati casi C12405 e C12437.

⁸ La Parte segnala che per la Commissione europea il mercato in esame avrebbe una dimensione nazionale, stante la possibilità per gli operatori di acquistare indifferentemente l'energia in tutto il territorio di uno Stato (decisione del 23 luglio 2017, M.5979 - *KGHM/ Tauron Wytwarzanie/ JV*).

di +Energia nei mercati a valle (della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti, domestici e non, connessi in bassa tensione e della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in medio/alta tensione) era inferiore all'1% in tutti i possibili mercati geografici. Pertanto, il posizionamento - e, dunque, la potenziale quota di approvvigionamento - della Target in tale ultimo mercato è pressoché irrilevante, come, d'altronde, quello del Gruppo Ecosuntek nel mercato a monte. Tale relazione verticale non può, dunque, generare alcun effetto preclusivo dei fattori di produzione e a livello della clientela, tenuto anche conto della presenza di diversi e qualificati concorrenti nel mercato in esame, quali Eni, Enel, Edison e A2A, e dell'ampissima base clienti attiva nei mercati a valle, che acquisterebbe i relativi prodotti.

17. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare in maniera significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1966 - REGIONE SICILIANA-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO REGIONALE

Roma, 2 maggio 2024

Regione Siciliana

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 30 aprile 2024, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, con riferimento alle criticità concorrenziali che derivano dall'affidamento diretto del servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale alla società Trenitalia S.p.A., di cui l'Autorità è venuta a conoscenza a seguito di una comunicazione ricevuta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, "ART").

Si tratta, in particolare, dell'affidamento disposto con la deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n. 503 del 21 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, per dieci anni, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2033, con contestuale cessazione anticipata del vigente contratto di servizio, sottoscritto per il periodo 2017-2026.

Al riguardo, l'Autorità intende svolgere due ordini di considerazioni, sul nuovo affidamento e sulla cessazione anticipata del precedente contratto di servizio.

Il citato articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, vigente fino al 24 dicembre 2023, prevedeva che, a meno che non fosse vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti degli Stati membri responsabili del servizio potessero procedere ad aggiudicare direttamente i contratti in questione, per la durata massima di dieci anni e senza condizioni¹.

A sua volta, l'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento stabilisce che, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o dell'aggiudicazione diretta del contratto, l'autorità competente pubblici un avviso di pre-informazione, contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'autorità competente, il tipo di aggiudicazione previsto, i servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione e la data di inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico.

Premesso quanto sopra, l'Autorità ritiene che il nuovo affidamento a favore di Trenitalia, seppur disposto pochi giorni prima della scadenza del 24 dicembre 2023, sia stato inopportuno dal punto di

¹ Tale articolo ha cessato di applicarsi dal 25 dicembre 2023, per effetto di quanto espressamente disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, punto *iii*), del Regolamento. A partire da tale data, pertanto, l'affidamento diretto del servizio in argomento può avvenire soltanto alle condizioni indicate nell'articolo 5, paragrafo 4-*bis*, del Regolamento.

vista concorrenziale, oltre che strumentale, in quanto effettuato a ridosso della scadenza del periodo transitorio e con anticipo di ben tre anni rispetto al termine del precedente affidamento, per poter usufruire dell'intero periodo decennale previsto dal Regolamento. Nella sostanza, tale decisione ha determinato una situazione in cui in Sicilia il trasporto ferroviario regionale continuerà ad essere gestito dal monopolista storico per altri dieci anni, con la conseguenza di rinviare ulteriormente l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio, in contrasto con i principi generali a tutela della concorrenza e del mercato².

Al riguardo, preme ricordare che, sebbene l'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento abbia trovato ampia applicazione – in mancanza di una norma nazionale volta a vietare il ricorso all'affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario – l'Autorità, in numerose occasioni, ha fornito indicazioni in materia, da un lato, evidenziando l'opportunità di applicare le disposizioni contenute nel Regolamento in maniera maggiormente conforme ai principi concorrenziali³; dall'altro lato, proponendo modifiche normative tese ad estendere anche al settore del trasporto pubblico locale gli obblighi di motivazione analitica circa il mancato ricorso al mercato e i benefici derivanti dalla forma di gestione prescelta⁴. Del resto, diverse sono le norme nazionali che cercano di introdurre principi di concorrenzialità nel settore del trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, incentivando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica⁵.

A ciò va aggiunto che codesta Regione ha pubblicato l'avviso di pre-informazione soltanto il 1° settembre 2023⁶, ossia circa tre mesi prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, in luogo del periodo di un anno previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento n. 1370/2007.

Sul punto, l'Autorità intende rammentare che la norma da ultimo richiamata, secondo un'interpretazione coerente con i principi concorrenziali, deve essere intesa a consentire agli operatori economici di contestare il principio stesso dell'aggiudicazione diretta prevista dall'autorità competente. In attuazione dei principi generali di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, l'avviso di pre-informazione non dovrebbe dunque configurarsi come un mero atto di pubblicità fine a sé stesso, ma essere funzionale alla partecipazione procedimentale di soggetti terzi potenzialmente interessati alla procedura di aggiudicazione⁷.

² In argomento, si veda il recente intervento *ex* articolo 21-bis, della legge n. 287/1990, AS1963 *Regione Lombardia-Affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale*, in Bollettino n. 15/2024.

³ Cfr. la segnalazione congiunta con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, AS1441-*Procedure per l'affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario regionale*, in Bollettino n. 42/2017; AS1309 *Trasporto ferroviario regionale*, in Bollettino n. 40/2016; AS659-*Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza*, in Bollettino n. 4/2010.

⁴ Cfr. AS1730 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - Anno 2021*, in Bollettino n. 13/2021.

⁵ Tra le norme attualmente vigenti, è possibile citare l'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, in materia di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, e l'articolo 9 della legge n. 118/2022. Inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono presenti due misure volte a incentivare maggiormente le Regioni ad organizzare gare per i contratti regionali di servizio pubblico: i) la misura M1C2-6 (mediante l'attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 50/2017, che tuttavia non si applica agli affidamenti conformi al Regolamento n. 1370/2017); e ii) la misura M3C1, nel contesto degli investimenti a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria e della riforma del contesto imprenditoriale.

⁶ In GUUE S 2023/S 168-529255.

⁷ Cfr. AS1441, cit.; nonché gli interventi *ex* art. 21-bis AS1443 *Regione Sardegna-Affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario*, in Bollettino n. 43/2017; AS1519 *Regione Liguria-Contratto di servizio per il trasporto ferroviario*

Infine, l’Autorità intende manifestare le proprie perplessità con riguardo ad alcune delle motivazioni adottate dalla Regione a sostegno della cessazione anticipata del precedente contratto di servizio.

In particolare, non sembra robusta l’argomentazione della Regione per cui la tempistica del nuovo affidamento sarebbe stata necessaria al fine di aggiornare immediatamente le condizioni di servizio alle nuove previsioni derivanti dagli attesi miglioramenti di rete e di produzione. Nulla impedisce, infatti, in sede di revisione del Piano Economico Finanziario, di aggiornare tutte le voci previsionali che necessitano di una modifica a causa delle mutate condizioni, senza dover necessariamente disporre la cessazione anticipata di un contratto di servizio ancora in vigore e contestualmente stipularne uno nuovo.

Un altro ordine di ragioni adottate dalla Regione attiene agli aspetti legati alla realizzazione degli investimenti, sia sull’infrastruttura a cura del gestore della rete, sia per l’acquisto di nuovi treni da parte della Regione stessa, entrambi propedeutici all’avvio di nuovi servizi o al potenziamento di quelli esistenti. Secondo la Regione, l’attivazione di una procedura di gara sarà opportuna soltanto dopo il completamento degli interventi programmati, quando il servizio sarà “*contendibile, appetibile ed efficiente*”.

Sul punto, nonostante la tempistica dettagliata degli interventi a cura del gestore della rete fino al 2033 non sia nota, risulta che già a fine 2026, al termine del previgente contratto, il servizio avrebbe potuto prefigurarsi come attraente per potenziali operatori di mercato. Da un lato, infatti, dalla documentazione disponibile è emerso che la maggior parte dei nuovi treni finanziati dalla Regione entrerà in servizio entro il 2026 (per la precisione, tredici dei diciassette nuovi treni, mentre i restanti quattro, quelli fino a 200 km/h, entreranno in servizio nel 2029); dall’altro lato, è stato previsto, entro lo stesso termine, il rilascio delle porzioni di infrastruttura al momento coperte con servizi sostitutivi automobilistici e l’attivazione, nel 2029, della tratta veloce Palermo-Catania, sulla quale saranno operativi i restanti quattro nuovi treni acquistati dalla Regione.

Anche l’asserito - e non documentato - raggiungimento di risultati gestionali soddisfacenti da parte di Trenitalia S.p.A. nel corso del previgente contratto, non appare, di per sé, sufficiente a giustificare la scelta di posticipare ancora di sette anni (da inizio 2027 a fine 2033) il confronto con il mercato⁸. Non sembra nemmeno possa considerarsi concreto il rischio di potenziali ritardi nell’effettivo avvio del servizio a seguito di procedura di gara, dal momento che la Regione avrebbe potuto attivarsi già alla fine del 2023 per predisporre la procedura in questione, avendo a disposizione tre anni prima dell’effettivo avvicendamento.

In definitiva, la decisione di codesta Regione di cessare anticipatamente il contratto di servizio 2017-2026, appositamente assunta per affidare entro il termine di legge il nuovo contratto decennale a Trenitalia S.p.A. ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, è suscettibile di aver generato un pregiudizio concorrenziale, procrastinando ulteriormente l’espletamento della gara per l’affidamento del

di interesse regionale e locale tra la Regione Liguria e Trenitalia per il periodo 2018-2032, in Bollettino n. 26/2018; AS1545 Regione Lazio—*Stipula del contratto di servizio per il servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale*, in Bollettino n. 45/2018. Da ultimo, si veda anche AS1963, cit..

⁸ Peraltro, la Regione avrebbe potuto valutare un affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4-*bis*, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, anche alla scadenza contrattuale nel 2026, garantendosi, in applicazione della stessa norma, l’inclusione nel nuovo contratto di servizio di miglioramenti di efficienza e di qualità, con la previsione, in caso di prestazioni insufficienti, non solo di penali, ma anche, possibilmente, di sospensione parziale o totale del contratto e perfino, nei casi più gravi, di risoluzione dello stesso. Tale opzione è stata completamente soprasseduta dalla Regione, che ha considerato la gara quale unica alternativa percorribile all’estinzione anticipata del contratto di servizio 2017-2026 per poter affidare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento n. 1370/2007.

servizio in questione. I prevedibili miglioramenti al servizio derivanti dagli investimenti programmati dalla Regione e dal gestore della rete avrebbero plausibilmente reso, già alla fine del 2026, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Siciliana attraente anche per operatori di mercato alternativi all'incumbent Trenitalia S.p.A..

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità auspica che codesta Regione si adoperi tempestivamente per adeguare l'affidamento in questione ai principi concorrenziali richiamati, al fine di garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione medesima a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le criticità sopra illustrate. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP362 - IL RINNOVATO.IT-VENDITE ON LINE

Provvedimento n. 31189

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera del 18 ottobre 2022, n. 30348, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dalle società GPS ITALIA S.r.l. (di seguito anche "GPS") nell'ambito della vendita di prodotti elettronici ed elettrodomestici attraverso il sito *internet* <https://www.ilrinnovato.it/>, consistenti in condotte commissive e omissive atte a ingannare i consumatori circa le caratteristiche e i tempi di consegna dei prodotti, nonché ad ostacolare l'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento del 18 ottobre 2022 n. 30348 (di seguito anche "Provvedimento") l'Autorità, a esito del procedimento istruttorio PS12238, ha accertato la sussistenza delle seguenti pratiche commerciali scorrette, poste in essere dal professionista GPS ITALIA S.r.l. nell'ambito dell'attività di commercializzazione di prodotti di elettronica e elettrodomestici, principalmente ricondizionati/rinnovati, tramite il sito *internet* <https://www.ilrinnovato.it/>:

A) diffusione di informazioni ingannevoli circa caratteristiche e tempi di consegna dei prodotti venduti, nonché adozione di modalità scorrette di vendita *online* in grado di limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto, attraverso l'addebito del corrispettivo degli ordini *online* e il successivo annullamento unilaterale degli stessi, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo. Tale pratica è stata ritenuta

cessata al momento dell'adozione del provvedimento a seguito di iniziative attuate dal professionista¹;

B) modalità illecite di gestione della fase *post-vendita* idonee a limitare la libertà di scelta dei consumatori in relazione all'acquisto del prodotto, nonché a ostacolare l'esercizio dei diritti dei consumatori, compresi il diritto di ricevere informazioni sullo stato della spedizione dei prodotti, di ottenere la consegna del bene nei tempi previsti, di fruire di un'adeguata assistenza *post-vendita*, di risolvere il contratto di acquisto e riscuotere il rimborso secondo i tempi e le modalità previste dalla disciplina contrattuale e in conformità alle previsioni della legge, di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro professionista o ancora di beneficiare della garanzia legale di conformità, in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo².

2. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato la continuazione della pratica commerciale scorretta *sub B*). Con la suddetta delibera, è stato altresì disposto che il professionista comunicasse all'Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa (avvenuta in data 25 ottobre 2022).

3. In data 23 dicembre 2022, GPS ha prodotto una relazione di ottemperanza con la quale ha comunicato di aver proceduto all'eliminazione dal proprio sito *internet* dei prodotti non disponibili presso i magazzini. Inoltre, ha reso noto di aver assunto misure atte a potenziare la gestione del servizio clienti nella fase *post-vendita*, nonché di aver aumentato il personale dedicato alla gestione delle richieste di rimborso.

4. L'Autorità, nella propria adunanza del 10 gennaio 2023, ha preso atto delle misure adottate dal professionista in esecuzione del predetto Provvedimento.

5. Successivamente, sono pervenute numerose segnalazioni di consumatori che hanno evidenziato la persistenza di rilevanti criticità conseguenti l'acquisto di prodotti sul sito *internet* <https://www.ilrinnovato.it/>.

6. Dalla lettura dei reclami in atti si evince che continuano a ricorrere episodi di mancata consegna dei beni acquistati, sebbene sia decorso un periodo significativo dall'ordine³.

Dalla documentazione prodotta dai segnalanti nonché dalla comunicazione inviata da GPS il 1° febbraio 2024⁴, in riscontro alla richiesta dell'Autorità del 31 gennaio 2024⁵ di fornire informazioni in merito ai reclami ricevuti a partire dal gennaio 2024, emerge che il professionista, in alcuni casi,

¹ Cfr. punti 106-125 del Provvedimento.

² Cfr. punti 126- 147 del Provvedimento.

³ Cfr. segnalazioni prot. 0010955 del 8/1/2024, prot. 0011132 del 8/1/2024, prot. 0011242 del 8/1/2024, prot. 0011246 del 8/1/2024, prot. 0014727 del 22/1/2024, prot. 0014906 del 22/1/2024, prot. 0015165 del 23/1/2024, prot. 0015277 del 24/1/2024, prot. 0021491 del 13/2/2024, prot. 0022618 del 15/2/2024, prot. 0027368 del 1/3/2024, prot. 0027369 del 1/3/2024, prot. 0027393 del 1/3/2024, prot. 0027495 del 4/3/2024, prot. 0028035 del 5/3/2024, prot. 0028069 del 5/3/2024, prot. 0029727 del 11/3/2024, prot. 0029740 del 11/3/2024, prot. 0033891 del 26/3/2024, prot. 0034722 del 27/3/2024, prot. 0035425 del 2/4/2024, prot. 0035671 del 2/4/2024, prot. 0039812 del 16/4/2024, prot. 0039918 del 16/4/2024, prot. 0040868 del 19/4/2024.

⁴ Cfr. prot. 17707 del 1/2/2024 e prot. 0019971 dell'8/2/2024.

⁵ Cfr. prot. 17655 del 31/1/2024.

imputa la responsabilità per la mancata o ritardata consegna dei prodotti alle condotte del corriere di volta in volta incaricato⁶.

In diverse segnalazioni, tuttavia, i consumatori riportano che il corriere - contattato per conoscere lo stato di spedizione della merce - afferma di non aver ricevuto il pacco da consegnare⁷.

In via esemplificativa, si consideri che un consumatore il 1° marzo 2024 ha segnalato di non aver ancora ricevuto il prodotto ordinato il 5 dicembre 2023, pagato il 18 dicembre 2023 con consegna prospettata nei venti giorni successivi. Dopo vari rinvii della data di consegna da parte del professionista, il corriere incaricato, contattato dal consumatore, afferma di non aver ricevuto il prodotto per un "errore di bollinatura" del professionista. Quest'ultimo non riconosce la sua responsabilità e, nella conversazione via *chat* intrattenuta con il consumatore, sostiene di aver inviato correttamente il pacco⁸.

Il 4 marzo 2024, un altro consumatore ha segnalato di non aver ricevuto il pacco ordinato il 5 gennaio 2024, pagato il 12 gennaio con consegna fissata il 14 febbraio; anche in questo caso il corriere contattato dal consumatore ha affermato di non aver ricevuto il prodotto da consegnare⁹. Analoga vicenda è occorsa a un altro consumatore, sebbene il corriere coinvolto fosse diverso da quello delle altre due vicende descritte¹⁰.

7. Da molti reclami emerge, inoltre, che le domande di rimborso conseguenti la mancata ricezione del bene¹¹ o il ricevimento di prodotti danneggiati o con caratteristiche differenti da quelle attese¹² non appaiono trovare celere ed efficace soddisfazione. Anche nei casi in cui il professionista procede al rimborso, ciò avviene dopo aver assunto atteggiamenti dilatori e senza aver fornito il necessario supporto al consumatore per la risoluzione delle problematiche occorse¹³. Alcuni consumatori hanno, addirittura, segnalato di essere stati "bloccati" sulla *chat* di WhatsApp utilizzata dal professionista per fornire assistenza alla clientela¹⁴.

Nella citata comunicazione del professionista del 1° febbraio 2024 e nella documentazione prodotta dai consumatori, GPS ha fornito parziali giustificazioni per tale tipologia di condotte, che, a suo dire,

⁶ Cfr. segnalazioni prot. 0011242 del 8/1/2024, prot. 0011246 del 8/1/2024, prot. 0022618 del 15/2/2024, prot. 0027368 del 1/3/2024, prot. 0027369 del 1/3/2024, prot. 0027393 del 1/3/2024, prot. 0028035 del 5/3/2024, prot. 0028069 del 5/3/2024, prot. 0035671 del 2/4/2024.

⁷ Cfr. segnalazioni prot. 0027495 del 4/3/2024, prot. 0028035 del 5/3/2024, prot. 0028069 del 5/3/2024, prot. 0034722 del 27/3/2024, prot. 0035425 del 2/4/2024, prot. 0039812 del 16/4/2024, prot. 0040868 del 19/4/2024.

⁸ Cfr. segnalazioni prot. 0027368 del 1/3/2024, prot. 0027369 del 1/3/2024, prot. 0027393 del 1/3/2024.

⁹ Cfr. segnalazione prot. 0027495 del 4/3/2024.

¹⁰ Cfr. segnalazioni prot. 0028035 del 5/3/2024, prot. 0028069 del 5/3/2024.

¹¹ Cfr. segnalazioni prot. 0014727 del 22/1/2024, prot. 0014906 del 22/1/2024, prot. 0015165 del 23/1/2024, prot. 0015277 del 24/1/2024, prot. 0021491 del 13/2/2024, prot. 0027368 del 1/3/2024, prot. 0027369 del 1/3/2024, prot. 0027393 del 1/3/2024, prot. 0027495 del 4/3/2024, prot. 0034722 del 27/3/2024, prot. 0035425 del 2/4/2024, prot. 0035671 del 2/4/2024, prot. 0039812 del 16/4/2024, prot. 0040868 del 19/4/2024, prot. 0039918 del 16/4/2024.

¹² Cfr. segnalazioni prot. 0010955 del 8/1/2024, prot. 0014634 del 22/1/2024, prot. 0026616 del 29/2/2024, prot. 0031661 del 18/3/2024, prot. 0033578 del 25/3/2024.

¹³ Cfr. segnalazioni prot. 0011132 del 8/1/2024, prot. 0011242 del 8/1/2024, prot. 0011246 del 8/1/2024, prot. 0022618 del 15/2/2024.

prot. 0028035 del 5/3/2024, prot. 0028069 del 5/3/2024, prot. 0029727 del 11/3/2024, prot. 0029740 del 11/3/2024, prot. 0033891 del 26/3/2024.

¹⁴ Cfr. segnalazioni prot. 0027495 del 4/3/2024, prot. 0039812 del 16/4/2024, prot. 0040868 del 19/4/2024.

sarebbero riconducibili, di volta in volta, a disguidi occasionali come la mancata ricezione dei pagamenti dei consumatori o negligenze dei medesimi¹⁵.

Le segnalazioni agli atti non suffragano però tale difesa. Ciò emerge, ad esempio, dalla vicenda di un consumatore che, in data 11 marzo 2024, ha lamentato di non aver ancora ricevuto il rimborso richiesto e accordato dal professionista in data 14 febbraio 2024 per un televisore ordinato il 24 novembre 2023, pagato con bonifico il 7 dicembre 2023 e mai ricevuto. In data 26 marzo 2024, la questione non era ancora risolta, in quanto il professionista sosteneva di aver rimborsato il consumatore tramite storno della carta di credito, mentre il consumatore dava prova che il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario¹⁶. Da ultimo, il 16 aprile 2024 un altro consumatore ha segnalato di non aver ricevuto il rimborso per un prodotto pagato il 13 marzo 2024; il corriere ha disconosciuto i codici di consegna e il consumatore è stato “bloccato” dal professionista sulla *chat*. Al proposito, GPS in data 19 aprile 2024, solo dopo che il segnalante ha scritto una recensione negativa e ha provveduto a segnalare l'accaduto all'Autorità, ha comunicato di aver effettuato il rimborso¹⁷.

8. Dagli elementi in atti emerge, dunque, la sostanziale reiterazione, da parte del Professionista, di alcune delle condotte riconducibili alla pratica commerciale scorretta sub B) del citato Provvedimento dell'Autorità del 18 ottobre 2022.

Si riscontrano, infatti, numerosi e ricorrenti episodi che insistono su condotte già oggetto di accertamento nel Provvedimento, consistenti nella mancata o ritardata consegna da parte del professionista di beni acquistati dai consumatori, nel mancato o ritardato rimborso conseguente a tale evenienza oppure alla ricezione di un prodotto difettoso o differente rispetto a quello ordinato - a prescindere dalle vicende concernenti il vettore di volta in volta incaricato.

Inoltre, la continua ricezione di denunce da parte di consumatori induce a ritenere che le vicende descritte non siano riconducibili ad anomalie episodiche, ma che le modalità con cui il professionista esercita la propria attività d'impresa siano affette da lacune strutturali, a causa delle quali sono reiterate parte delle condotte già oggetto della fattispecie sanzionata con il Provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 30348.

9. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità del 18 ottobre 2022, n. 30348, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

¹⁵ In merito alla tempistica con cui il professionista richiede il pagamento ai consumatori, attualmente sul sito *internet* si afferma che “*NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO [...]. IL PAGAMENTO AVVERRÀ APPENA PRESA IN CARICO LA PREPARAZIONE PER L'IMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE DEL PRODOTTO ORDINATO*”. E al termine della procedura di acquisto si informa che “*il pagamento avverrà appena presa in carico la preparazione dell'imballaggio e la spedizione del prodotto ordinato*”. Tale modalità di pagamento, secondo quanto affermato sul sito *internet* del professionista, sarebbe stata introdotta a partire dal 30 aprile 2023.

¹⁶ Cfr. segnalazioni prot. 0029727 del 11/3/2024, prot. 0029740 del 11/3/2024, prot. 0033891 del 26/3/2024.

¹⁷ Cfr. segnalazioni prot. 0039812 del 16/4/2024, prot. 0040868 del 19/4/2024.

DELIBERA

- a) di contestare alla società GPS ITALIA S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità del 18 ottobre 2022, n. 30348;
- b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Pittatore;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione piattaforme digitali e comunicazioni del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 dell'Autorità, dai legali rappresentanti delle suindicate società, ovvero da persone da esse delegate;
- e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, si richiede alla società GPS ITALIA S.r.l. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12685 - SUBITO.IT-RECENSIONI

Provvedimento n. 31190

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 20 dicembre 2023 con cui è stato avviato il procedimento PS/12685 nei confronti della società Subito.it S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Subito.it S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo. La società, con sede a Milano, è una *digital company* che offre una piattaforma per comprare e vendere, destinata a privati e professionisti, tramite il sito internet *www.subito.it*. Il bilancio relativo all'esercizio 2022 presenta un fatturato di 51.734.711 euro.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la presunta illiceità della condotta posta in essere da Subito.it S.r.l. (di seguito anche “Subito” o “Parte”) nell'ambito dell'offerta del servizio di compravendite online tra privati sul proprio sito *www.subito.it*, consistente nella pubblicazione, a seguito di ogni compravendita, di una valutazione positiva (5 stelle) automatica a ciascuna parte della transazione (acquirente e venditore), nel caso in cui l'altra parte non provveda a lasciare una recensione sulla rispettiva controparte contrattuale nel termine di quattordici giorni dalla relativa richiesta.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO***III.1 L'iter del procedimento***

3. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo e di due segnalazioni¹, in data 20 dicembre 2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio PS12685 nei confronti di Subito.it, ipotizzando che la condotta consistente nell'attribuzione in automatico, a seguito di ogni compravendita, di una valutazione positiva (5 stelle) a ciascuna parte della transazione (acquirente e venditore), nel caso in cui l'altra parte non provveda a lasciare una recensione sulla rispettiva controparte contrattuale nel termine di quattordici giorni dalla relativa

¹ Cfr. doc. 2 e 3 del fascicolo istruttorio.

richiesta, potesse configurare una pratica commerciale scorretta, in possibile violazione degli articoli 20 e 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo.

4. Subito ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio con memoria pervenuta in data 1° febbraio 2024 e successivamente ha riscontrato le ulteriori richieste di informazioni in data 28 febbraio e 8 marzo 2024.

5. Il 13 marzo 2024 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

6. In data 29 marzo 2024 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista.

7. Il 2 aprile 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento.

8. Il 3 maggio 2024² è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

III.2. Le argomentazioni difensive della Parte

9. Il professionista ha chiarito che la pratica di pubblicare recensioni automatiche riguarda il servizio TuttoSubito, avente lo scopo di agevolare l'esecuzione delle transazioni tra gli utenti privati, fornendo strumenti di pagamento e spedizione dei beni acquistati. In questo contesto, il meccanismo di pubblicazione automatica delle valutazioni sarebbe stato concepito con l'intenzione di incentivare una valutazione attiva dell'utenza al fine di migliorare la qualità del servizio. Tuttavia, la Parte ha sostenuto di non ricevere alcuna diretta utilità in relazione alla natura (positiva o negativa) delle recensioni che vengono pubblicate sulla piattaforma.

10. Subito si è difesa argomentando che la propria condotta non integrerebbe gli elementi previsti dall'articolo 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo. Infatti, pur ammettendo la sussistenza di un invio diretto della recensione, il professionista ritiene che difettino i requisiti di falsità della recensione, nonché la finalità di promuovere prodotti.

11. Quanto alla non-falsità della recensione pubblicata, questa deriverebbe dal presupposto che la pubblicazione della valutazione automatica si fonderebbe sul silenzio serbato dall'utente, il quale viene sollecitato ad esprimere un proprio parere per due volte nei quattordici giorni successivi al completamento della transazione, ed è avvertito di tale circostanza sia nei solleciti, sia tramite le "Condizioni di servizio".

12. Quanto alla mancanza della finalità di "promuovere prodotti", Subito ritiene dirimente che le valutazioni assegnate automaticamente non attengano a prodotti offerti dallo stesso, ma sarebbero invece riferite agli utenti che hanno svolto la transazione tramite il servizio TuttoSubito, ad indicare che la transazione è andata a buon fine e non si sono verificati problemi o contestazioni in relazione alla stessa. Ciò verrebbe esplicitato nel contenuto della valutazione, che reca la dicitura "*Affare concluso con successo*".

13. Subito eccepisce altresì la limitata applicazione temporale dell'articolo 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo, in quanto tale previsione sarebbe stata introdotta a mezzo del Decreto Legislativo 26/2023 e, pertanto, la condotta dovrà eventualmente ritenersi illecita solo a partire dalla data di entrata in vigore della prescrizione in esame.

14. Il professionista si è anche difeso con riferimento al canone di diligenza previsto dall'articolo 20 del Codice del consumo, enfatizzando la rilevanza delle informazioni rese agli utenti prima della

² Cfr. doc. 16 del fascicolo istruttorio.

pubblicazione della valutazione automatica nonché della possibilità, riconosciuta agli utenti a partire da febbraio 2024, di intervenire dopo l'avvenuta pubblicazione della recensione automatica per esprimere eventualmente un giudizio diverso rispetto a quello assegnato automaticamente.

15. Quanto invece alla capacità della condotta oggetto del procedimento di alterare il comportamento economico dei consumatori, il professionista si difende sostenendo, da un lato, che il meccanismo fondato sul silenzio circostanziato determinerebbe una presunzione di verità delle valutazioni automatiche pubblicate; dall'altro, che le modalità con cui le valutazioni vengono mostrate agli utenti le differenzierebbero sufficientemente da quelle autentiche. In particolare: (i) le recensioni automatiche sono di un diverso colore rispetto a quelle manuali; (ii) il testo della recensione è costituito dal messaggio: "*Recensione automatica generata da Subito. Affare concluso con successo*" seguito dall'identificativo dell'utente acquirente, l'oggetto della transazione e la data della stessa.

16. Pertanto, il professionista ritiene che tali accorgimenti informativi siano idonei a garantire la libertà di scelta dei consumatori e la formazione corretta delle loro decisioni economiche, fornendo le informazioni necessarie a poter valutare l'affidabilità dell'utente della piattaforma (compratore o venditore) con cui entrare in contatto.

17. Infine, il professionista ha sostenuto che le valutazioni automatiche pubblicate in assenza di una recensione manuale sarebbero numericamente esigue e quindi non avrebbero una incidenza tale da falsare il *rating* di compratori e venditori.

III.3. Le evidenze acquisite

18. Subito ha reso noto che la *policy* di pubblicare una recensione automatica a 5 stelle nell'inerzia di una parte della transazione è stata adottata a partire dal mese di giugno 2021 per il servizio TuttoSubito, a sua volta disponibile da marzo 2021.

19. Dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento risulta che il numero complessivo delle transazioni effettuate su TuttoSubito dal marzo 2021 al dicembre 2023 ammonta a [500.000–2.000.000]^{*3}. Il professionista dichiara che da queste transazioni sono state generate un totale di [2.000.000–4.000.000] recensioni, di cui - a partire dal mese di giugno 2021 - [500.000–1.000.000] recensioni automatiche⁴.

20. In base ai dati forniti, le valutazioni automatiche pubblicate da Subito nell'inerzia delle parti rappresentano circa il [10-30%] delle recensioni totali pubblicate nel 2023, circa il [10-30%] nel 2022 e circa il [10-20%] nel 2021⁵.

21. Dalle evidenze raccolte è altresì emerso che il professionista non avrebbe provveduto a modificare/rimuovere tali recensioni automatiche (a 5 stelle) a seguito della segnalazione delle parti coinvolte di problemi intervenuti nel corso o successivamente ad una transazione. Solo dal 1° febbraio 2024 il professionista ha implementato soluzioni tecniche per rendere possibile la modifica o la cancellazione della recensione automaticamente attribuita nel caso in cui l'utente,

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Cfr. doc. 10 del fascicolo istruttorio, p.2.

⁴ *Idem*.

⁵ Elaborazioni effettuate in base ai dati contenuti Allegato 1 – Dati recensioni, al doc. 10 del fascicolo istruttorio.

successivamente alla pubblicazione, si palesi non d'accordo con l'attribuzione automatica delle 5 stelle⁶.

22. Inoltre, il professionista ha comunicato l'intenzione di attuare ulteriori implementazioni tecniche - in programma per il terzo trimestre 2024 - [omissis]⁷.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere tramite la rete *internet*, in data 2 aprile 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

24. Con parere pervenuto in data 3 maggio 2024, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo di comunicazione e di acquisto utilizzato in relazione al servizio offerto dalle Società risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori i quali, sulla base delle informazioni presenti nel sito/app utilizzato dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate.

V. VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

25. Il procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere da Subito consistente nella attribuzione in automatico, a seguito di ogni compravendita avvenuta tramite la propria piattaforma, di una valutazione positiva (5 stelle) a ciascuna parte della transazione (acquirente e venditore), nel caso in cui l'altra parte non provveda a lasciare una recensione sulla rispettiva controparte contrattuale nel termine di 14 giorni dalla relativa richiesta della piattaforma stessa.

26. Le valutazioni che Subito pubblica in automatico possono essere tecnicamente considerate "recensioni", contenendo un giudizio, seppur espresso sinteticamente (attraverso un simbolo grafico), che di per sé sarebbe astrattamente graduabile, ma che nonostante ciò il professionista *a priori* configura come quello migliore possibile, cioè a "5 stelle" su 5 disponibili.

27. D'altra parte, le recensioni *online* sono molto utili ai professionisti per promuovere i propri servizi e, più in generale, per migliorare la loro reputazione presso i clienti attuali e potenziali. La loro diffusione ha, infatti, un impatto rilevante sulle decisioni commerciali dei consumatori, poiché i giudizi di altri clienti che hanno già utilizzato il servizio possono orientarne le scelte. Per questo, è particolarmente grave e insidiosa per i consumatori la diffusione di recensioni *online* non autentiche.

28. Tali recensioni, essendo automaticamente pubblicate dal professionista, non sono evidentemente riconducibili ai soggetti che sono stati concretamente parti della transazione recensita e, quindi, non sono espressione di una opinione autentica e disinteressata, come dovrebbe essere una recensione. Al proposito deve rilevarsi che la rilevata mancanza di autenticità è particolarmente insidiosa in quanto le recensioni hanno di per sé un potenziale impatto sulle decisioni commerciali di chi le legge, potendo il giudizio ivi espresso da altri utenti orientarne le scelte. Tant'è che l'Autorità ha

⁶ Cfr. doc. 8 del fascicolo istruttorio, p.3.

⁷ Cfr. doc. 14 del fascicolo istruttorio, pp. 7-8.

accertato in più occasioni la scorrettezza della pratica commerciale consistente nell'utilizzo di recensioni non genuine⁸.

29. In questo contesto, la direttiva 2019/2161/CE (c.d. Omnibus) e il Decreto Legislativo di recepimento 7 marzo 2023, n. 26, hanno dato un notevole rilievo alla necessaria autenticità delle recensioni, tipizzando due nuove fattispecie di pratica in ogni caso ingannevole, tra cui quella di *“inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti”*, di cui alla lettera bb-quater), dell'articolo 23, del Codice del consumo - qui oggetto di contestazione.

30. Particolarmente rilevanti a tale riguardo sono le considerazioni espresse dalla Commissione europea nei propri Orientamenti sull'interpretazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE, da ultimo aggiornati il 29 dicembre 2021⁹. Ivi è stato infatti enfatizzato che le recensioni, la cui definizione dovrebbe essere intesa in senso ampio a comprendere tutte le pratiche relative ai giudizi comunque espressi, debbano descrivere le esperienze di consumatori reali¹⁰. Dunque, nell'intendimento della Commissione europea, i professionisti che utilizzano tecniche per aumentare il numero di recensioni positive o per ridurre o ridimensionare il numero di quelle negative, pongono in essere pratiche che falsano le scelte dei consumatori¹¹. Il divieto di inviare false recensioni o apprezzamenti è dunque *“volto a garantire che le recensioni dei consumatori rispecchino i pareri, i giudizi, le convinzioni e le esperienze dei consumatori reali”*¹².

31. Per tale motivo, non possono condividersi le difese della Parte relative alla presunta non-falsità della valutazione pubblicata, nella misura in cui questa si fonderebbe sul silenzio consapevolmente serbato dall'utente all'esito della duplice richiesta del professionista e della espressa previsione del meccanismo nelle *“Condizioni di servizio”*. Tali accorgimenti informativi, infatti, che potrebbero essere anche trascurati dagli utenti, non valgono comunque ad eliminare la mancanza di autenticità delle recensioni, di per sé conseguente alla loro automatica pubblicazione da parte del professionista.

32. A ciò si aggiunga anche che il professionista, almeno fino al 1° febbraio 2024, non provvedeva a modificare/rimuovere tali recensioni automatiche nemmeno a seguito di segnalazione da parte degli utenti di problemi intervenuti nel corso o successivamente alla transazione.

33. Inoltre, non coglie nel segno la difesa della Parte secondo cui difetterebbe nel caso di specie la finalità di *“promuovere prodotti”* delle valutazioni automatiche pubblicate, in quanto le stesse sono riferite alla affidabilità degli utenti che hanno concluso la transazione. A tal proposito si osserva che la Commissione europea - nei menzionati Orientamenti - ha suggerito che le disposizioni in oggetto si applicano anche alle recensioni che, pur non valutando in senso stretto prodotti, si concentrano

⁸ Provvedimento dell'Autorità n. 30574, del 28 marzo 2023 (caso PS/12371 - SWL Web Marketing SL), e da ultimo anche con il provvedimento n. 31013, del 19 dicembre 2023 (PS/12527 - Facile ristrutturare).

⁹ Commissione europea, Comunicazione della Commissione, *Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno*, 2021/C 526/01, 29.12.2021, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229\(05\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(05)).

¹⁰ *Id.*, p. 93.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Id.*, p. 96.

sulle qualità/prestazioni dei rispettivi venditori¹³. A ciò si aggiunga che il comportamento economico che può essere falsato dalla lettura di recensioni non genuine è da intendersi come qualsiasi decisione che sia connessa con quella di acquistare o meno un prodotto/servizio e quindi anche quella di “come” acquistarlo¹⁴.

34. Nemmeno è condivisibile l’affermazione di Subito secondo cui la piattaforma non riceverebbe alcuna diretta utilità in relazione alla natura (positiva o negativa) delle recensioni che vengono pubblicate, in quanto a beneficiarne sarebbero unicamente gli utenti cui esse si riferiscono. Le valutazioni pubblicate di *default* da Subito, infatti, pur migliorando in via diretta e immediata la “reputazione” del profilo dell’utente (acquirente o venditore) cui si riferiscono, amplificano indirettamente l’affidabilità della piattaforma di intermediazione del professionista, favorendone un maggiore utilizzo. Sussiste dunque una oggettiva cointeressenza della piattaforma alla realizzazione della pratica commerciale in questione¹⁵.

35. Subito ha eccepito altresì la limitata applicazione temporale dell’articolo 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo, in quanto tale previsione è sopravvenuta alle condotte contestate. Al proposito rileva tuttavia che, in forza dei canoni di legalità e irretroattività, sono soggette alla disciplina previgente solo le condotte cessate prima dell’entrata in vigore della disciplina nuova, mentre le condotte illecite che, pur iniziate prima di tale data, sono ancora in corso successivamente, sono soggette alle nuove norme (e quindi anche al nuovo regime sanzionatorio), in quanto assimilabili a ipotesi di illeciti permanenti o continuati¹⁶. Ciò premesso, nel caso di specie va aggiunto che la fattispecie in questione, pur non trovando nella previgente disciplina una specifica previsione, costituiva comunque una ipotesi di illecito già perseguibile, come in effetti lo è stata, ai sensi dell’articolo 20 del Codice del consumo¹⁷. L’inserimento di una condotta nella c.d. *black-list* delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli, contenuta nell’articolo 23 del Codice del consumo, non vale infatti a costituire una nuova fattispecie di illecito, quanto piuttosto a tipizzare specifiche ipotesi per le quali il legislatore ha compiuto “una valutazione preventiva di pericolosità ed in presenza delle quali il riscontro della scorrettezza prescinde da particolari apprezzamenti degli effetti, al fine di ottenere un innalzamento del livello di tutela”¹⁸.

36. Anche l’obiezione sollevata dal professionista, secondo cui i dati relativi al numero delle valutazioni automatiche pubblicate svelerebbero una bassa incidenza della pratica commerciale, è priva di fondamento. Infatti, secondo il costante orientamento dell’Autorità, confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini della configurazione dell’illecito consumeristico non occorre un’analisi degli effetti prodotti dalla condotta, essendo sufficiente che, sulla base di un giudizio

¹³ Commissione europea, Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, 2021/C 526/01, 29.12.2021, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229\(05\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(05)), p. 94.

¹⁴ In tal senso, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, 7 marzo 2019, n. 1585, PS8312 – Travel gateway – Commissione carta di credito, che rimanda a Corte di giustizia dell’Unione europea, 19 dicembre 2013, n. 281.

¹⁵ In tal senso, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, 22 luglio 2014, n. 3897.

¹⁶ Cassazione, VI, ord. 28 luglio 2020, n. 16001 secondo cui si configura un illecito permanente in tutti i casi in cui la durata dell’offesa è correlata – sul piano eziologico – al contestuale permanere della condotta colpevole dell’agente.

¹⁷ V. provvedimento n. 30574, del 28 marzo 2023, caso PS/12371 - SWL Web Marketing SL.

¹⁸ TAR Lazio, 28 luglio 2016, n. 8744, PS9489 – Potronesofà – Caratteristiche dell’offerta.

prognostico, la stessa sia ritenuta idonea a limitare considerevolmente le scelte dei consumatori, trattandosi di un illecito di pericolo¹⁹.

37. Infine, deve rilevarsi che le soluzioni tecniche adottate a partire dal 1° febbraio 2024 per rendere possibile la modifica o la cancellazione della recensione automaticamente attribuita, nel solo caso in cui l'utente, successivamente alla pubblicazione, si palesi non d'accordo con l'attribuzione automatica delle 5 stelle, non consentono comunque di considerare cessata la condotta violativa, incidendo per definizione solo su una parte delle recensioni automatiche - quelle per la cui correzione si attivi specificamente l'utente - e non essendo quindi idonee a garantire che tutte le recensioni pubblicate siano effettivamente rappresentative della reale esperienza dei soggetti coinvolti.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

38. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

39. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

40. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specificità del settore dell'*e-commerce* nel quale la modalità di vendita a distanza indebolisce di fatto il consumatore e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista²⁰. Rileva altresì la natura del profilo di scorrettezza, in quanto la pubblicazione delle recensioni costituisce un meccanismo utilizzabile per veicolare informazioni su precedenti esperienze negoziali con lo scopo di "facilitare" le scelte di acquisto di chi le legga: pertanto, la non genuinità delle stesse compromette la stessa *ratio* di tale modalità comunicativa. Deve inoltre tenersi conto della pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato (*internet*), in grado di raggiungere un numero considerevole di consumatori che effettuano compravendite online²¹.

41. Infine, nell'ambito della valutazione di gravità bisogna tener conto anche che, a partire dal mese di giugno 2021, sono state pubblicate un totale di [500.000-1.000.000] recensioni automatiche²².

42. Con riferimento all'importanza del professionista, lo stesso nell'homepage del proprio sito *internet* dichiara di essere "*la digital company n.1 in Italia per comprare e vendere*", posizionandosi "*stabilmente tra i primi 10 brand online più visitati in Italia con 11 milioni di utenti ogni mese*", con un numero medio mensile di destinatari attivi, calcolato come media degli ultimi sei mesi ai sensi del Regolamento 2022/2065/UE, pari a 13.5 milioni al 31/01/2023.

43. Inoltre, si tiene conto della dimensione economica del Professionista. Infatti, nell'esercizio 2022, Subito ha realizzato un fatturato di 51.734.711 euro e una perdita di bilancio di 15.242.879 euro.

¹⁹ Si veda, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, 2 dicembre 2019, n. 8227, PS9315 - Flygo - Confusione con sito ufficiale; Consiglio di Stato 7 ottobre 2022, n. 8614, PS9877 - Hertz Italiana S.r.l. - Addebiti arbitrari.

²⁰ TAR Lazio, 10 maggio 2021, n. 5449, PS11263 - Tiger Shop - Ordini annullati.

²¹ TAR Lazio, 2 maggio 2019, n. 5523, PS10766 - Volagratis - Servizi turistici online.

²² *Idem*.

Sempre per l'esercizio 2022, il margine operativo lordo che emerge dal bilancio risulta di - 12.596.029 euro²³.

44. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta in esame è stata posta in essere dal giugno 2021²⁴ ed è ancora in corso.

45. Alla luce di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 200.000 euro. In considerazione della situazione economica di Subito, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita e un MOL negativo, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 170.000 € (centosettantamila euro).

RITENUTO, pertanto, che la pratica commerciale consistente nella pubblicazione automatica di una valutazione positiva (5 stelle) a ciascuna parte della transazione avvenuta sulla piattaforma, nel caso in cui la rispettiva controparte contrattuale non provveda a lasciare una recensione nel termine di 14 giorni dalla richiesta, sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 23, lettera bb-*quater*), del Codice del consumo

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, relativa alla pubblicazione automatica di una valutazione positiva (5 stelle) a ciascuna parte della transazione avvenuta sulla piattaforma, nel caso in cui la rispettiva controparte contrattuale non provveda a lasciare una recensione nel termine di quattordici giorni dalla richiesta, posta in essere dalla società Subito.it S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 23, lettera bb-*quater*), del Codice del consumo, e ne vieta la continuazione;

b) di irrogare alla società Subito.it S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 € (centosettantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

²³ Il MOL è stato calcolato come differenza tra il "Totale valore della produzione" e il "Totale costi della produzione" al netto degli "Ammortamenti e svalutazioni".

²⁴ Cfr. doc. 12 del fascicolo istruttorio, p.1.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIV- N. 20 - 2024

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
